



TRIBUNALE DI UDINE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA
(art. 666 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Emanuele Lazzaro,
vista l'istanza con la quale l'avv. Gianni Budai, difensore d

con domicilio eletto presso lo studio del difensore, chiede la
rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida
applicata con :

- Sentenza del 22.2.2018, irr. 28.3.2018, di applicazione della pena di anni uno e mesi otto di
reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 589 bis c.p., commesso il
26.10.2016;

fissata per l'esame della istanza, l'udienza camerale del 13.5.2021
preso atto delle conclusioni del pubblico ministero e del difensore;
ritenuta la propria competenza;
sciogliendo la riserva;

OSSERVA

Con la sentenza citata in premessa, alla l era applicata la pena di anni uno e mesi otto di
reclusione, per il reato di omicidio stradale colposo ex art. 589 bis c.p.; nella medesima sentenza, in
applicazione dell'art. 222 c.d.s., all'imputata era applicata la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida.

Con sentenza n. 88/2019 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 222 c. 2 quarto
periodo C.d.s., nella parte in cui non prevede che, in caso di sentenza di condanna o di applicazione
pena per i reati di cui all'art. 589 bis e 590 bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca
della patente, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso
articolo, qualora non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi comma secondo
e terzo degli art. 589 bis e 590 bis c.p.

La difesa chiede pertanto che venga applicata alla in via retroattiva la norma più favorevole
introdotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha escluso l'automaticità della
revoca della patente di guida quale sanzione accessoria al reato.

La richiesta appare meritevole di accoglimento.

Come evidenziato dalla difesa, con recente sentenza 68/21 la Corte Costituzione ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 30 c. 4 L. 87/53, nella parte in cui viene interpretato nel senso che la
disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi dell'art. 222 c. 2 c.d.s.

Quanto al merito della sanzione, si rileva che alla era contestata la provocazione di un
incidente stradale con esito mortale, per colpa consistita nell'aver tenuto una velocità superiore al
limite di legge, in presenza di fondo stradale bagnato e sdruciolevole, nell'aver perso il controllo
del veicolo e nell'aver circolato con pneumatici in grave stato di usura; a seguito della perdita del

controllo, la vettura della si era scontrata con una vettura che procedeva dal senso contrario di marcia.

Dalla ricostruzione del fatto emerge pertanto un profilo di colpa rilevante, ma non tale da giustificare la revoca della patente di guida, anche perché non risultano integrate aggravanti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 589 bis c.p.; appare pertanto congruo rideterminare la sanzione accessoria nella sospensione della patente di guida per il periodo di anni due e mesi sei.

P.Q.M.

Visti gli art. 666 c.p.p. e 30 L. Cost. n. 87/53

revoca

la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida applicata a

con Sentenza del GIP presso il Tribunale di Udine del 22.2.2018, irr. 28.3.2018, *l*

sostituisce

con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi sei.

Manda al Prefetto per quanto di competenza.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di legge.

Così deciso in Udine, 18 maggio 2021

IL CANCELLIERE
Maria Clara Vendrasco

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Emanuele Lazzaro

Depositato in Cancelleria il 25 MAG. 2021

IL CANCELLIERE
Maria Clara Vendrasco

Copia conforme all'originale

Udine, il 25 MAG. 2021

IL CANCELLIERE
Maria Clara Vendrasco

